



Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi



Gruppo Consiliare

“De Magistris Presidente”

Reggio Calabria, lì 02.09.2022

Prot. n. 128 del 02.09.2022 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di legge d’iniziativa del Consigliere Regionale Ferdinando Laghi recante “**Istituzione dell’Autorità Regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone**”

Si trasmette, la proposta di legge emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

Progetto di legge regionale d'iniziativa del Consigliere Ferdinando Laghi recante: “Istituzione dell’Autorità Regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone”

Relazione Illustrativa

In Italia si stima che siano presenti oltre 62 milioni di animali d'affezione (domestici), di cui più di 14 milioni di cani e gatti. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute in Calabria vi sono 4264 gatti e 220.983 cani.

Ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, si registra un elevato numero di abbandoni di cani e gatti, con un notevole incremento del randagismo canino e felino, che rappresenta un vero e proprio problema sociale, con importanti conseguenze sia per gli animali stessi che per la popolazione.

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di contribuire a garantire l’attuazione delle norme esistenti in materia di tutela di animali d’affezione, a limitare la censurabile pratica dell’abbandono e a promuovere la diffusione di una cultura che porti ad una maggiore tutela di questi animali e ad una loro migliore convivenza con le persone.

La sensibilità del legislatore verso i bisogni degli animali è andata crescendo nel tempo, fino al loro riconoscimento di *“esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano”*, come espressamente sancito dal Trattato dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, ratificato anche dall’Italia.

In conformità all’orientamento eurounitario, la tutela degli animali è stata di recente recepita in Costituzione tra i principi fondamentali, nello specifico, l’articolo 9, al terzo comma, stabilisce che *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

Nel nostro Paese, in ogni caso, la tutela degli animali d’ affezione e la lotta al randagismo sono sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (Legge 14 agosto 1991, n. 281), che enuncia il principio generale secondo il quale *“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”*.

Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di applicare le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia, nonché ai proprietari degli animali.

In Calabria, in attuazione della legge 281/91, è stata emanata la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 4, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 contenente l'istituzione dell'anagrafe canina, la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali.

Nonostante le specifiche norme in materia, il fenomeno del randagismo, in particolare quello canino, è ancora molto diffuso in Calabria. Secondo il Ministero della Salute si stimano, in Italia, tra i **600 e i 700 mila** cani randagi, di cui circa 27.293 in Calabria, anche se secondo le associazioni il dato dei randagi in Calabria è più alto, essendo stimato in circa 35.000 randagi.

Inoltre, i dati del Rapporto Zoomafia 2021, della "Lav" (Lega antivivisezione), relativi alla Calabria, illustrano una regione nella quale si verificano numerosi casi di comportamenti illegali nei confronti degli animali. Da un rilevante fenomeno dell'abbandono, ai maltrattamenti, ai combattimenti tra cani e all' illegalità nella gestione dei randagi. Questa situazione conferma la necessità, nella nostra regione, di interventi maggiormente adeguati e di strategie di contrasto più efficaci, nei confronti di comportamenti a danno degli animali d'affezione.

Di fondamentale importanza, in questi anni, ha assunto il ruolo esercitato dal Terzo settore nell'ambito della tutela degli animali. L'attività svolta nella nostra regione, da parte delle associazioni no-profit di tutela degli animali, presenti sul territorio è stata fondamentale nell'avviare a soluzione le varie problematiche. Tra le iniziative più efficaci, le adozioni per i cani abbandonati, le attività di sensibilizzazione e gli interventi contro il fenomeno del randagismo canino. Naturalmente il ruolo dell'associazionismo deve essere complementare e non sostitutivo di quello che la legislazione impone agli enti preposti.

L'istituzione dell'Autorità Regionale per i Diritti degli Animali d'Affezione (di seguito, semplicemente Autorità) nasce pertanto con l'intento di assicurare una figura di garanzia a favore degli animali, che tuteli maggiormente, concretamente e quotidianamente diritti che già sono loro riconosciuti dalla nostra legislazione.

Nella proposta di legge si prevedono funzioni e competenze per l'istituenda Autorità regionale al fine di ottenere una più incisiva ricaduta a tutela degli animali e per una corretta convivenza tra le persone e gli animali stessi.

In particolare, le modalità di intervento prevedono la costituzione di forum territoriali di contrasto al randagismo, comprendenti enti locali, guardie zoofile, forze dell'ordine, servizi veterinari delle aziende sanitarie e associazioni per la protezione degli animali nonché di campagne di formazione e sensibilizzazione rivolte in generale ad i cittadini, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche.

La proposta prevede, altresì, che l'Autorità collabori con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per porre in essere attività di educazione e responsabilizzazione direttamente rivolte ai proprietari di animali e riguardanti obblighi e responsabilità di legge ed inoltre, incentivi le iniziative di pet therapy negli ospedali e nelle case di riposo per anziani.

La proposta infine andrebbe a completare e rafforzare gli interventi attualmente previsti nell'ordinamento giuridico regionale a tutela degli animali, già sopra citati (in particolare legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: *Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali* e la legge regionale 9/7/2013, n. 31, recante *Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali*).

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, quantificati in 2.516,00 euro per il 2022 e in 10.064,00 euro per le annualità 2023 - 2024, per come descritto dettagliatamente nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo di analisi economico - finanziaria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investiment o	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1 (Finalità, composizione e organizzazione)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 2 (Nomina del presidente e dei componenti l'Autorità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art 3 (Cause di incompatibilità e revoca)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art.4 (Compiti dell'Autorità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Autorità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 6 (Missioni)	Comporta oneri finanziari	C	A	€10.064,00 a regime
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)	Comporta oneri finanziari	C	A	€10.064,00 a regime
Art. 8 (Entrata in vigore)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. L'assenza di oneri è dovuta al ricorso alla dotazione strumentale e ai locali messi a disposizione del Consiglio regionale e alle risorse umane, presenti presso la struttura stessa, avvalendosi del personale di ruolo del Consiglio regionale, al quale non spetta nessuna indennità aggiuntiva, analogamente a quanto avviene per il Garante dei detenuti, per il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria.

Per gli oneri di cui all'articolo 6, relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari a 10.064,00 euro, alla stregua del trattamento economico di missione previsto per il difensore civico, che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 66/2013 (L.R. 3/1996 e ss.mm.ii.), la somma prevista per competenza è pari a 312.000,00 euro, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere è pari a 10.064,00 euro, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Presidente dell'Autorità o, alternativamente, al componente da questi delegato, dovrebbe essere non superiore a 10.064,00 euro. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 6, relative alle spese di missione è pari a 2.516,00 euro a decorrere dal mese di ottobre, a copertura dei tre mesi di attività previsti per l'anno in corso e a 10.064,00 euro per ogni anno successivo.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Missione 20/20 Programma 03 capitolo U0700110101	2.516,00	10.064,00	10.064,00
Totale			22.644,00

Art.1

(Finalità, composizione e organizzazione)

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli Enti Locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli Organi Regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
3. L'Autorità è composta in forma collegiale da 3 membri, un Presidente e 2 componenti, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Articolo 2

(Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità)

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.
2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio Regionale deve eleggere la nuova Autorità.
3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.
5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Articolo 3

(Cause di incompatibilità e revoca)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che

possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri delle Città metropolitane della Calabria;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

4. Le incompatibilità di cui al precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

7. Nei successivi 15 giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti possono presentare le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'art 2. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al successivo comma 9.

8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure del verificarsi dell'evento.

9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'art 2 comma 1 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 4

(Compiti dell'Autorità)

1. L'Autorità ha il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
- b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
- c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
- d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;
- f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;
- g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
- h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;
- i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;
- l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;
- m) avviare, d'intesa con i servizi sanitari ed i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali

o) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al precedente comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

Art. 5

(Organizzazione e funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 6

(Missioni)

1. Al Presidente e ai componenti l'Autorità, spettano il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, quantificati nel limite massimo di euro 2.516,00 euro per l'annualità 2022 e di euro 10.064,00 per le annualità 2023-2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria